

N. 8457/07 R.G. delle notizie di reato
N. 7152/07 R.G. ruolo del G.I.P.

Sent. n° 1102/2007

emanata il 28 aprile 2008

irrevocabile in data.....
al P.M. per l'esecuzione il.....
Campione Penale n°.....
Redazione scheda in data.....



Tribunale di Palermo
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
Il Giudice dell'Udienza Preliminare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, Lorenzo Matassa;
all'udienza del 5 novembre 2007, a seguito di giudizio celebrato nel rito abbreviato,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura contestuale del dispositivo e della
motivazione la seguente

SENTENZA
(art. 438 e seguenti c.p.p.)

Nei confronti di:
CRAPANZANO CALOGERO, nato a Favara (Agrigento) il 24 maggio 1948 e
residente in Palermo, via del Levriero 101.

LIBERO

Assistito dall'Avvocato Giuseppe Sciarrotta del Foro di Palermo, di fiducia

IMPUTATO

del reato di cui agli articoli 575, 577, comma 1° nn. 1 e 3, commesso in pregiudizio del proprio figlio, CRAPANZANO ANGELO, affetto da disturbi **mentali, consistente nell'averne determinato l'arresto cardio-respiratorio** conseguente ad asfissia da strangolamento.

Fatto avvenuto in Palermo il 22 giugno 2007

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. : escludendo la premeditazione e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla residua aggravante, condanna alla pena di anni venti di reclusione (pena base anni trenta diminuita per il rito = anni venti).

La Difesa: previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti, contenere la pena nei minimi edittali.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto depositato il 9 ottobre 2007 dall'Avvocato di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, veniva richiesto di procedere nelle forme del rito abbreviato sul giudizio apertosi a seguito di richiesta di giudizio immediato formulata dalla Pubblica Accusa in data 30 luglio 2007.

In data odierna si celebrava l'udienza decisoria in cui venivano acquisiti certificati riguardanti la patologia che affliggeva la vittima e, più in generale, il quadro del pubblico intervento in materia di autismo. Veniva, inoltre, interrogato l'imputato e si disponeva la visione in aula dell'intervista (in formato DVD) da quest'ultimo rilasciata al telegiornale *TG1* del 27 giugno 2007.

Le parti concludevano, quindi, come sopra.

I FATTI

Alle 10:45 del 22 giugno 2007, CRAPANZANO CALOGERO, "*in evidente stato confusionale*"¹, si presentava presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Palermo Villagrazia dichiarando di avere ucciso il proprio figlio ANGELO.

Invitava i Carabinieri a constatare la verità del suo assunto uscendo fuori dalla caserma e guardando all'interno dell'autovettura lì posteggiata.

Il Maresciallo CANTIANI verificava la verità di quella affermazione e constatava che, all'interno di un'autovettura FIAT 500 targata AJ 352 HE, si trovava il corpo di un uomo riverso sul sedile posteriore.

Dopo l'inutile intervento del 118, chiamato dai Carabinieri, si procedeva ad ulteriori e rituali attività di polizia giudiziaria (avviso al P.M. di turno e prime operazioni di tipo medico-legale).

¹ Testuale a rigo decimo – foglio 4 del processo – verbale di arresto in flagranza redatto il 22 giugno 2007.

Spontaneamente, il CRAPANZANO CALOGERO ricostruiva gli avvenimenti che avevano preceduto la sua determinazione di sopprimere la vita del figlio.

Asseriva² “di aver vissuto, unitamente alla moglie GAMBINO ROSALIA ed al figlio ANGELO, nella locale via del Levriero 101... il figlio era affetto da autismo e per tale motivo aveva sempre creato dei problemi consistenti nel fatto di intestardirsi su fatti come comprare oggetti nuovi, smontare suppellettili di casa etc...”.

Entrambi i genitori avevano sempre assecondato i desideri del figlio solo al fine di tranquillizzarlo ed evitare che potesse compiere su se stesso gesti inconsulti al limite dell'autolesionismo ma, con l'andare del tempo, anche a fronte di somministrazioni farmacologiche, il quadro generale si era aggravato con quotidiane crisi nervose.

La situazione familiare era, in ultimo, precipitata tanto che la madre di ANGELO rifiutava pure di uscire di casa.

La mattina dell'omicidio, ANGELO, come d'abitudine, si era svegliato molto presto (alle ore 5:30) e aveva imposto la sveglia ai suoi genitori.

Il padre aveva preparato la sua colazione e lo aveva accudito fino al momento in cui (8:30) il figlio aveva deciso che si dovesse smontare il climatizzatore.

Entrambi i genitori tentavano di dissuaderlo ma, per tutta risposta, ANGELO saliva su una sedia e tentava l'operazione. Dopo qualche minuto desisteva solo perché il padre gli prometteva l'arrivo di un tecnico che lo avrebbe coadiuvato nelle operazioni di smontaggio.

Solo per permettere alla moglie di adempiere alle necessità domestiche, il padre, dopo aver lavato e vestito il figlio, lo convinceva ad uscire con l'auto di famiglia.

ANGELO si sedeva sul sedile posteriore lato passeggero.

Durante il percorso stradale ANGELO continuava a chiedere del climatizzatore e della necessità che vi sarebbe stata di smontarlo.

“Questo faceva ripensare al CRAPANZANO il dramma che lui e sua moglie stavano vivendo, convincendosi del fatto che non sarebbe mai potuto cambiare nulla.

*Per tale motivo CRAPANZANO decideva di sopprimere il figlio per risolvere i loro problemi”.*³

Crapanzano, sempre alla guida della sua autovettura, si era immesso nella corsia parallela esterna della via Regione siciliana con direzione di marcia Palermo fino a raggiungere lo svincolo stradale di Gibilrossa. Pervenuto nei pressi di una piazza dove si trovava il monumento storico a Giuseppe Garibaldi – erano circa le 10:00 – scendeva dall'auto e, aperto il portabagagli posteriore, tirava fuori una corda che in passato era servita per il traino. Dopo aver posto la corda attorno al collo del figlio, aveva riunito i due estremi su una chiave svita-bulloni a forma di “T”. Aveva, quindi, stretto il cappio con quell'occasionale morsa impiccante fino a quando ebbe chiaro che il figlio non respirava più.

Poi era rimasto circa mezz'ora nella piazza in uno stato confusionale.

² Il testo di seguito trascritto è oggetto del verbale di arresto in flagranza di reato redatto dai Carabinieri.

³ Verbale di arresto – pagina seconda – foglio 5.

Solo dopo avere ritrovato la calma (ore 10:25 circa) l'imputato aveva deciso di mettersi alla guida dell'auto e di raggiungere la prima caserma dei Carabinieri nel percorso di rientro in direzione di Palermo.

CRAPANZANO CALOGERO veniva posto in stato d'arresto con la contestazione di omicidio doloso aggravato⁴ e gli strumenti usati per l'omicidio venivano posti sotto sequestro.

Gli accertamenti medico-legali nell'immediatezza dei fatti confermavano la versione dell'imputato *“verosimile apparendo la compatibilità tra le lesioni rilevate sul cadavere di ANGELO CRAPANZANO e la riferita dinamica”*⁵.

Si procedeva al giudizio di convalida dell'arresto nel contesto del quale la Pubblica Accusa chiedeva l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il CRAPANZANO CALOGERO, udito dal Giudice per le Indagini Preliminari, dichiarava quanto segue:

“Intendo rispondere. Alcuni anni addietro ho chiesto aiuto al mio legale e al dirigente della struttura di igiene mentale, prof. CASERTA, al fine di aiutarmi nell'assistenza di mio figlio gravemente malato. Non vi è stato alcun aiuto e ho continuato ad assisterlo 24 ore al giorno accontentandolo in tutte le sue richieste, almeno quelle che potessero essere soddisfatte. Ho fatto tanti sacrifici fino a sabato, quando non ce l'ho fatto più anche perché, dalla fine dell'anno scorso, si era ulteriormente aggravato (mio figlio n.d.t.) e non riuscivo più a far fronte a tutti i problemi che quotidianamente si presentavano. Se avessi avuto una pistola avrei sparato prima a lui e poi mi sarei ucciso.

Si dà atto che il sig. CRAPANZANO si commuove e piange...”

Il Giudice per le indagini preliminari convalidava l'arresto e rigettava la richiesta di custodia cautelare in carcere per assenza dei presupposti di legge.

Il 25 giugno 2007 veniva udita, quale persona informata sui fatti, GAMBINO ROSALIA, madre dello sventurato ANGELO CRAPANZANO.

È necessario trascrivere integralmente e nella stessa forma di redazione, le dichiarazioni da quest'ultima rese chiarendo che la vittima era chiamato dai suoi genitori anche con il nome di Giovanni:

“Ogni mattina dopo aver mangiato lo yogurt ed il piattino di crackers, grissini e pavesini, quella mattina voleva che il papà andasse nel ripostiglio a prendere il cacciavite per smontare il condizionatore d'aria che si trova nel salone.

Mio marito, cercando di prenderlo con le buone ha detto: “Papà, non lo posso fare io, devo telefonare al tecnico”.

Il ragazzo, come fa sempre quando non è accontentato, incomincia a darsi botte con le mani sul viso, in maniera violenta, tanto che la mamma si era preoccupata (la stessa dichiarante n.d.t.) perché si erano gonfiate due vene sulla fronte.

Il ragazzo continuava a darsi con violenza botte sul viso e non sentiva i genitori che in tutti i modi cercavano di dissuaderlo e di farlo interessare ad altre cose.

⁴ Testuale nel verbale di arresto.

⁵ Relazione medico-legale a firma del dott. Sergio Cinque consulente tecnico nominato dal P.M.

Allora io ho detto a mio marito: “Levaci il filtro, quello che di tanto in tanto tu spolveri... chissà che si accontenti”. Così fece mio marito. Prese il filtro e lo mise sul pavimento. Ma il ragazzo continuava a darsi botte sul viso violentemente.

Io dissi a mio marito: “Compraci un climatizzatore nuovo e glielo metti a terra, così ce l’ha già smontato e può darsi che si accontenta”.

Mio marito disse: “Giovanni andiamo a comprare il condizionatore nuovo alla Cityper o all’Auchan o dove lo troviamo?”.

Il ragazzo smise di darsi colpi violenti sulla testa, ma era ancora molto arrabbiato. Io ero contenta perché il pericolo era passato.

Mio marito mi disse: “Lia, prendi i jeans e le scarpe di Giovanni che lo vesti.

“Come? Qui in salone lo vesti?”.

“Sì” rispose.

Andai a prendere i jeans e le scarpe li portai in salone e mio marito vestì mio figlio Giovanni, e io gli dissi:

“Oggi non cucino, andatevene a mangiare al ristorante...”.

Perché ero arrabbiata, come avveniva spesso negli ultimi tempi, dando a volte la colpa a mio marito per il fatto che facevamo questo tipo di vita, perché non eravamo ricchi e non potevamo permetterci di pagare altre persone per alleviare la nostra situazione.

Io andai in cucina un attimo. Quando sono ritornata il ragazzo era ancora rosso in viso per via delle percosse che si era dato. Sembrava però convinto però era sempre molto agitato.

Si è vestito pure mio marito e sono usciti. Io ero contenta perché anche questo giorno sembrava essere superato. Ho anche aperto il vetro della finestra per sentire, da lontano, se mio figlio era ancora agitato mentre saliva in macchina.

Non ho visto la macchina uscire dal box ma non ho fatto caso a questa circostanza perché era una cosa a volte normale che perdesse tempo, e mi sono diretta in cucina”.

Dopo quest’ultima audizione non veniva svolta, da parte del Pubblico Ministero, alcuna altra sostanziale attività investigativa se si eccettua la trasmissione, da parte dei Carabinieri di Palermo, in data 10 luglio 2007, del fascicolo dei rilievi tecnici sull’omicidio con i quali si confermava la ricostruzione dei fatti resa dall’odierno imputato.

MOTIVI della DECISIONE

LA RESPONSABILITA' sul FATTO MATERIALE

Gli elementi probatori raccolti in giudizio permettono di affermare – al di là di ogni possibile e ragionevole dubbio – che CRAPANZANO CALOGERO è l'autore dell'omicidio in danno del proprio figlio ANGELO.

Si tratta di reato accertato nella flagranza delittuosa grazie alla dichiarazione confessoria del suo stesso responsabile.

I riscontri investigativi hanno permesso di comprovare come veridico ogni passaggio circostanziale riferito dall'omicida ed hanno validato la natura del movente.

*

LA CAPACITA' di INTENDIMENTO e VOLIZIONE dell'IMPUTATO al MOMENTO in cui si CONSUMÓ l'AZIONE OMICIDIARIA

Si è già detto che i Carabinieri notarono che il CRAPANZANO si trovava in “evidente stato confusionale” al momento in cui si presentò per autodenunciarsi e permettere il rinvenimento del corpo esanime del figlio ANGELO.

È necessario soffermarsi su questo rilievo psicologico al fine di comprendere se, nell'odierno processo – come invocato dalla difesa – vi sia spazio tecnico-giuridico per il riconoscimento di un vizio totale o parziale di mente dell'imputato e, soprattutto, se una tale infermità possa avere determinato la capacità di intendimento e volizione dell'agente al momento in cui la scelta di sopprimere il figlio ebbe a materializzarsi.

Sul punto la giurisprudenza della Cassazione (si veda, per tutte, Sentenza della IV Sezione n. 20593 del 12/04/2005, **depositata l'1/6/2005 in Rv 232096**) rimette al Giudice del rito abbreviato – in modo insindacabile – ogni facoltà di accertamento.

Il quadro dei rilievi probatori desumibili dal fascicolo consente di escludere, in modo ragionevolmente certo, che l'imputato sia affetto da un vizio totale o parziale di mente nel senso di una patologia di natura psichiatrica preesistente all'azione delittuosa e obiettivamente anche ai nostri giorni si da mettere in discussione la capacità di prendere parte, coscientemente, al processo che nei suoi confronti oggi si promuove. Se così non fosse non potremmo neppure celebrare il processo “*poiché la richiesta di rito abbreviato è atto personale incompatibile con l'esistenza del vizio di mente*”.⁶ L'unica (e marginale) ipotesi attiene, quindi, alla possibilità che il vizio di mente abbia avuto una sua materializzazione solo e soltanto nell'istante omicidiario.

Questo Giudice ritiene di escludere una eventualità di tale natura per i motivi che qui di seguito saranno analiticamente riportati.

⁶ Così testualmente si afferma nella massima della sentenza n. 20593 del 12/04/2005.

Va, innanzitutto, posto in adeguata evidenza che l'imputato CRAPANZANO mai ha dichiarato di non ricordare o ha manifestato vuoti di memoria relativi al momento di commissione del fatto criminoso.

Viceversa, il suo racconto è stato volontario, immediato, consapevole, lucido, storicamente conseguente, circostanziato in ogni dettaglio, esplicativo per intero delle modalità, esaustivo nella prospettazione del movente.

In altre parole ci troviamo di fronte ad una manifestazione psichica di coerenza.

E' noto che l'incoerenza e la contraddittorietà sono i segni più evidenti di problemi insorti, in fase ideativa ed esecutiva, nella sfera della coscienza.

Nulla di tutto questo nel caso che ci occupa.

L'imputato, nell'immediatezza dei fatti, rilasciò anche un'intervista alla televisione (TG1, ore 20:00 del 27/6/2007) e questa intervista è ancor oggi visibile su internet.⁷

Basta disporre dello strumento informatico, ormai diffuso dappertutto, per percepire – *viva voce* – gli accadimenti narrati dal suo stesso protagonista (ciò è stato fatto durante l'udienza) e farsi un'idea della capacità di intendimento e volizione dell'agente al momento della commissione del fatto criminoso.

Giova, per quello che *infra* si dirà, riportare alcuni passaggi dell'intervista:

“...ho cercato sempre di accontentarlo... **Sabato non ce l'ho fatta più...** dormivo nel letto grande con lui... ventisette anni senza dormire... alzarsi quando diceva lui... e seguirlo... essere alle sue dipendenze... l'ho portato fuori per farlo distrarre... in un momento eh... (il Crapanzano fa un gesto rotatorio con la mano vicino alla testa come per indicare un vortice nei pensieri n.d.r.)... ho preso la corda da traino dell'auto che portavo sempre appresso come i cavetti per la batteria... e... dico... la faccio finita e basta... e mi sono consegnato”.

Se ci si sofferma per un momento a meditare quel gesto rotatorio della mano vicino alla testa, in contemporaneità al momento dispiegativo dell'idea omicidiaria, ci si accorge che esso è una sintesi estrema e concentrata di tutto questo processo:

“...dico... la faccio finita e basta...”

Quello che nell'imputato viene avvertito come istante di *black-out* mentale, in realtà è momento di nitida, finale e inarrestabile consapevolezza:

consapevolezza di un passato di sofferenza, solitudine e abbandono.

Consapevolezza di un futuro ancor più doloroso per se e per l'unico figlio amato.

Consapevolezza che solo la morte poteva compensare il passato e pacificare il futuro.

⁷ <http://www.ramella.org/2007/06/27/tuo-figlio-e-autistico-fallo-fuori/trackback/>

Il gesto del Crapanzano, lungi dall'essere un gesto folle è, viceversa, un gesto di nitida e raziocinante determinazione di fronte, soprattutto, all'incombente vecchiaia. È l'unico gesto che gli consentirà di allontanare da sé il dolore per gli anni a venire perché – è questo il paradosso della coscienza – il dolore per la soppressione del figlio è ritenuto meno cruento e invasivo del dolore permanente per la sua malattia. Ci troviamo di fronte al giudizio di comparazione tra due dolori con la scelta di quello “apparentemente” risolutivo per tutti.

Questo quadro psicologico non concede spazio giuridico al vizio parziale o **all'incapacità** che si potrebbe desumere **dalla naturale e spiegabile “confusione mentale” constatata dai Carabinieri nei verbali di primo intervento.**

Del resto la Suprema Corte di Cassazione, *subiecta materia*, ha dettato regole assai chiare per i giudici di merito con la nota Sentenza a Sezioni Unite n. 9163 del 25 gennaio 2005 (dep. 8 marzo 2005 – Rv 230317) meglio nota come Sentenza RASO:

“Ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente anche i disturbi della personalità che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola e scemandola grandemente e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa... ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali”.

*

LA CONTESTAZIONE dell'AGGRAVANTE della PREORDINAZIONE

La Pubblica Accusa ha contestato all'imputato l'aggravante della preordinazione di cui all'art. 577, comma primo n. 3 **anche se il P.M. d'udienza ha ritenuto di dovere dissentire** da questa iniziale impostazione.

L'aggravante non sussiste.

Coerentemente con l'interpretazione del Supremo Collegio (si veda per tutte Cassazione Sezione I, sentenza n. 27307 ai dì 18/6 – 24/6/2003 RV 225261 che conferma le precedenti pronunce rese con sentenze n. 12787/1995 e n. 3082/1996) perché possa raffigurarsi la preordinazione devono esistere due specifici elementi:

- uno avente natura ideologica o psicologica, consistito nel perdurare nell'animo del soggetto di una risoluzione ferma ed irrevocabile;
- un altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di un tale proposito.

Nel caso che ci riguarda non può dirsi sussistere né l'uno né l'altro.

E' certo che l'imputato meditò l'atto omicidiario ai danni del figlio ANGELO nella mattina del 22 giugno 2007 e non vi è alcuna prova, agli atti, che la corda e la chiave a "T" utilizzati per improvvisare il cappio fossero stati riposti nell'auto in tempi, modalità e intendimenti criminosi tali da far pensare ad una premeditazione.

Come meglio si dirà in seguito l'omicidio dello sventurato ANGELO nacque, come esasperata e disperata soluzione, la mattina in cui si consumò.

Invero, vi è una grande differenza tra il meditare soluzioni esiziali e porle in essere.

È probabile e forse ipotizzabile, secondo l'*id quod plerumque accidit* di romanistica memoria, che, nell'arco di ventisette anni numerose volte l'imputato abbia potuto pensare di risolvere i suoi problemi con quel gesto.

Si parla, in questi casi, di movente permanente.

Ma da questa constatazione, fino a ritenere che quella determinazione latente abbia condizionato anche l'atto consumatosi il 22 giugno 2007, ne corre.

Né sembra che, con la sua contestazione aggravata, l'Accusa abbia inteso alludere ad un tal tipo di preordinazione.

È, invece, ragionevole e comprovato dall'esame delle circostanze degli accadimenti di quella mattina, pensare che l'idea di mettere fine ad ogni dolore (del figlio e dei suoi genitori) sia psicologicamente "esplosa" nella mente del CRAPANZANO in un giorno in cui la sofferenza familiare aveva trovato il suo acme.

Se ben si guarda l'atto nella sua successione storica e materiale ci si accorge che – come dice la Cassazione – non vi fu un lasso di tempo tra l'ideazione del proposito criminoso e la sua attuazione ma, addirittura, una quasi contestualità.

Sussiste invece l'aggravante *ex art. 577, comma primo, n. 1)* non essendovi alcun dubbio sul fatto che, allo stato delle cose con presunzione *iuris et de iure*, ANGELO fosse il figlio di CRAPANZANO CALOGERO.

Invero la questione non aveva avuto alcuna attività di approfondimento nel corso dell'indagine preliminare ed è stata oggetto di istruttoria durante l'udienza di rito abbreviato in ossequio del recente pronunciamento del Supremo Collegio reso con Sentenza, Sez. I penale, n. 15023 del 5/29 marzo 2004 in Rv. 227922.

È noto, infatti, che il codice penale sostanziale (art. 577 comma secondo del c.p.) opera una partizione - all'apparenza inspiegabile - tra l'assassinio del figlio legittimo e l'assassinio del figlio adottivo come se fosse più grave uccidere il figlio biologico rispetto alla soppressione di un figlio che non ha lo stesso sangue del padre.

Questa differenziazione (che, *de jure condendo*, meriterebbe una giusta riforma) è stata colta in sede di interrogatorio allorché l'imputato, affermando di essere il padre biologico e legittimo di Angelo, ha mostrato le fotografie del tempo della nascita e, poi, del periodo dello sviluppo. La esibizione di quelle fotografie si è accompagnata al ricordo del tempo in cui la patologia autistica era stata diagnosticata, per la prima volta, proprio per causa di sofferenza fetale al momento del parto.

*

LA GRADUAZIONE delle ATTENUANTI GENERICHE (il contesto socio-istituzionale in cui il delitto è maturato)

È principio consolidato nella giurisprudenza del Supremo Giudice di Legittimità che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, effettuato in riferimento all'art. 133 del codice penale, devono essere sempre guidate da un attento ordine logico e giuridico (si veda per tutte la sentenza della Suprema Corte Sez. III, n. 26908 del 22 aprile 2004/16 giugno 2004). Questo principio è maggiormente cogente nei casi in cui il titolo di reato è grave e l'ampio margine di manovra – offerto dall'esame della “genericità circostanziale” nella valutazione compensativa – potrebbe determinare una vera e propria destrutturazione della condotta delittuosa fino a privarla del tutto della sua punibilità. Non a caso le critiche maggiori al nostro sistema processuale (soprattutto da parte straniera) vengono mosse al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sì che da alcuni è stato affermato che esse siano alla stregua di un bicchiere d'acqua e non si negherebbero a nessuno come se, salvificamente, svolgessero l'effetto di “un'opera di misericordia corporale” in sede giudiziaria.

Nel caso che ci riguarda l'esame della possibile ricorrenza di circostanze codificate all'art. 62 bis del codice penale è fondamentale.

Il delitto oggi contestato al CRAPANZANO, infatti, non è solo (e soltanto) la soppressione di un figlio per mano di suo padre, né si manifesta come un dramma della follia: siamo di fronte, invece, ad un dramma della malattia.

Se è chiaro che la motivazione di una sentenza non è il luogo più adatto per descrivere il doloroso – ed oggi anche tragico – scenario della patologia mentale, tuttavia sarà necessario farvi riferimento perché, solo attraverso questa ricognizione, potrà ritenersi esaurito il percorso logico che il codice penale impone al giudice nella sua valutazione allorché si prevede che la gravità del delitto sia desunta “*dalla modalità dell'azione... dall'intensità del dolo... dalla condotta di vita del reo antecedente al reato... dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale*”.

*

Il percorso a ritroso per comprendere e giudicare il delitto commesso dall'imputato CRAPANZANO deve necessariamente muoversi dalle seguenti domande:

“Perché l'imputato pervenne alla scelta di sopprimere la vita del figlio malato?”.

“Perché quella scelta fu avvertita come l'ultima soluzione possibile?”.

“Cosa accade all'interno di una famiglia quando si materializza l'esistenza della patologia autistica di un bambino?”.

“Quali e quante avversità la famiglia è costretta ad affrontare?”.

“Attraverso quali strumenti lo Stato adempie ai doveri esplicitati dagli articoli 2 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana? O, più semplicemente, cosa fa lo Stato per curare chi è colpito dal male autistico?”

Quali istituti pubblici sono stati preposti all'intervento?

In quale modo si tutela l'integrità delle famiglie che da questo male vengono travolte?

Quali provvidenze economiche sono previste in bilancio pubblico per le persone colpite da questo male e per le loro famiglie?

La trascrizione della lettera reperita da fonti aperte (Internet – www.angsa.it), redatta dal padre di un ragazzo autistico – allegata agli atti ufficiali del convegno internazionale su “Autismo e Cerebrolesione” svoltosi in Firenze il 23 marzo 1998 – vale più di mille parole motivate, più di mille argomentazioni giuridiche e tecniche...

”Carissimi genitori di soggetti autistici,

l'intervento che farò questa sera in qualità di genitore di soggetto autistico, di Presidente dell'Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), di Responsabile per il Distretto ... omissis... "Fight Autism" e di componente il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Internazionale Autismo Europa, prenderà in considerazione il profondo smarrimento che si determina in una famiglia quando essa è coinvolta nella sindrome autistica.

Ma è mio desiderio, per prima cosa, ringraziare il comitato organizzatore per aver voluto che, in questo convegno, fosse rappresentata anche la voce dei genitori dei soggetti autistici.

Consentire che possano essere espresse le opinioni dei genitori, cioè delle persone che vivono un'esperienza ininterrotta del "dramma autismo" è, oltre che un evidente segno di democrazia, anche un chiaro segno di volersi staccare, in maniera decisa, da un passato che emarginava e colpevolizzava i genitori dei soggetti autistici e per il quale, ripetendo le parole espresse in un recente convegno dal dott. Theo Peteers, esponente europeo del Programma Teacch, "La medicina non si vergognerà mai abbastanza per l'immenso danno causato ai genitori e, quindi, ai soggetti autistici".

Purtroppo, le nuove idee incontrano difficoltà ad affermarsi, specialmente quando esse devono sostituire altre ben radicate e molto più comode da utilizzare e, quindi, la realtà che vivono le famiglie dei soggetti autistici è molto diversa da quella che ci si aspetterebbe come conseguenza di questo cambiamento di pensiero.

Pertanto, e al fine di illustrare meglio l'attuale situazione, prenderemo in considerazione gli avvenimenti che si succedono in una famiglia in cui è presente un soggetto affetto da sindrome autistica.

Nella grandissima percentuale delle volte, sono le mamme che si accorgono che qualcosa non va nel loro bambino e, nell'incontro con il primo specialista, inizia subito quella divergenza di opinioni tra genitori ed istituzioni, che, come vedremo, sarà una costante di questa storia emblematica.

Infatti, lo specialista - totalmente indifferente alle osservazioni della madre - dopo un attento esame del bambino, non trovando nulla di rilevante, consiglia un placebo o molto più spesso un calmante per la mamma che gli sembra essere troppo ansiosa.

Questa prescrizione, naturalmente, non ha alcun esito in quanto il bambino continua a non acquisire le tappe di uno sviluppo normale e la mamma, unica a rendersene conto, continua disperatamente - ma ancora del tutto inascoltata - a chiedere aiuto a chi questo aiuto non può darle. Verso i tre anni di età del bambino e, quindi, con un notevole ritardo e quando ormai appare evidente a tutti il problema, ci si orienta verso indagini più specifiche ed è a questo punto che tutta l'ansia della mamma trova improvviso riconoscimento: il bambino ha delle difficoltà e dopo un periodo di osservazione, è formulata una diagnosi che ha a che fare con il termine "autismo" ed ai genitori, in maniera molto concisa, è riferito che il loro bambino è affetto da una malattia, difficile da curare e che lascia poco spazio a speranze di recupero.

Quindi, per alcuni, vengono proposti interventi di psicomotricità e logopedia con l'eventuale aggiunta di cocktail di farmaci, mentre, per la maggiore parte dei soggetti, ancora oggi, vengono proposti interventi di psicoterapia di tipo analitico, che tutto il mondo scientifico, Organizzazione Mondiale della Sanità in testa, riconosce ormai come completamente inefficaci per la terapia dell'autismo, al punto da non essere più neanche presentati nei convegni sull'autismo a livello mondiale.

A questa eterogeneità di interventi che, in maniera evidente, denuncia il totale disorientamento della medicina a fronteggiare la sindrome autistica, si aggiunge, da parte dei tecnici, un atteggiamento che non trova giustificazioni. Ed infatti:

- nulla viene messo in atto per informare i genitori sull'assoluta incertezza della terapia proposta e quindi sulle conseguenze che ne possono derivare, lasciandoli nella più totale ignoranza;*
- nulla viene avviato per ottenere, come invece dovrebbe essere, la partecipazione dei genitori ad un intervento riabilitativo che li coinvolga in maniera attiva;*
- nulla viene programmato per coinvolgere le strutture scolastiche ad un impegno di pedagogia speciale, previsto dalla legge, ma totalmente disatteso;*
- nulla, infine, viene proposto per evitare che i genitori dei soggetti autistici, vedendosi completamente esclusi da qualsiasi progetto relativo al futuro del loro bambino, perdano ogni senso di responsabilità con conseguenti effetti devastanti sull'unità della famiglia.*

Pertanto, con il passare degli anni e dopo che anche l'inserimento scolastico si è dimostrato inutile, ai genitori non resta altro che rassegnarsi ad un destino per il proprio figlio che non potrebbe essere più spietato in quanto, per la maggiore parte dei casi, inesorabilmente indirizzato alle porte dell'istituto psichiatrico o ad una vita di completa emarginazione.

Questo è, quindi, il tipico itinerario che, con lievi varianti, le famiglie di un soggetto autistico percorrono ancora oggi, nel nostro Paese.

Ma da pochi anni, i genitori dei soggetti autistici, di fronte ad un destino così drammaticamente scandito e che sembrava non suscettibile di cambiamenti, hanno reagito nell'unico modo a loro possibile e cioè, confrontando le proprie esperienze con quelle di genitori di altre nazioni per trovare, se possibile, delle soluzioni che potessero offrire delle migliori aspettative di vita per i loro figli. In conseguenza di tali incontri, si è costituita l'Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) la quale, a sua volta, si è collegata con l'Associazione Internazionale Autismo Europa che unisce le associazioni di genitori di soggetti autistici di nazioni europee e che, in accordo con le classificazioni internazionali, riconosce l'autismo come "una conseguenza di una disfunzione cerebrale, piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica". Dalla sua fondazione, l'Angsa, si è impegnata a rimuovere vecchie e consolidate teorie del passato che tuttora avvolgono di superstizioni e sfrenate fantasie la sindrome autistica, impedendo alle nuove idee di progredire. L'azione svolta dall'Angsa ha messo in luce il totale immobilismo che, per anni, ha caratterizzato il campo dell'autismo in Italia, che, fermo sull'errato concetto di un'origine psicogenetica della sindrome, non ha permesso il diffondersi di tecniche e programmi che, basandosi invece su di una interpretazione organica della sindrome, avevano già mostrato, negli altri Paesi, una possibilità di miglioramento della vita delle persone autistiche.

Dal confronto con le differenti interpretazioni della sindrome, i genitori italiani, rinnegando la figura di semplici e passivi spettatori alla quale erano stati relegati, si stanno trasformando in attivi interlocutori dando inizio ad un serrato scambio di informazioni con i genitori degli altri Paesi e recuperando così tutta la loro dignità che le terapie di sostegno psicologico avevano tentato, inutilmente, di distruggere.

Questo loro nuovo impegno ha determinato una divergenza con le istituzioni che ogni giorno aumenta sempre di più. Infatti, mentre da una parte le istituzioni devono sottostare ad aberranti vincoli burocratici ed ad indegne imposizioni di potere ideologico che bloccano qualsiasi tentativo di cambiare le ormai obsolete ipotesi sull'autismo, dall'altra parte i genitori, sotto la spaventosa prospettiva dell'internamento in un istituto del proprio figlio, non possono sottrarsi dal verificare ogni possibile via per sfuggire ad un tale spaventoso destino.

I genitori dei soggetti autistici sono perfettamente a conoscenza che non esiste una cura per l'autismo e di questo non ne fanno una colpa ai tecnici; ma essi sanno anche che in Italia, per oltre 50 anni, non si è fatta alcuna ricerca, in quanto, si sono perseguite vie che hanno condotto a situazioni che possono solo definirsi disumane e sanno anche che, nonostante un tale evidente disastro, c'è ancora chi, in maniera diabolica, insiste in questi superati percorsi.

I genitori dei soggetti autistici sono impegnati a che, in futuro, ciò non si verifichi più.

Essi sono convinti che solo un sereno confronto, privo di pregiudizi e di dogmatici preconcetti, che tenga principalmente conto dell'esperienza che deriva dal quotidiano vivere con la diversità, può permettere alla scienza di avanzare sulla strada che bisogna ancora percorrere per raggiungere la conoscenza e quindi la sconfitta dell'autismo.

Essi sono pronti ad impegnarsi per svolgere la loro parte nell'arduo percorso ma chiedono che anche i tecnici, umilmente al loro fianco, abbiano il coraggio necessario per intraprendere, in una visione moderna della malattia, vie totalmente innovatrici per affrontare la sindrome artistica ...omissis...

I genitori dei soggetti autistici vivono tra le difficili condizioni di chi cresce un figlio disabile, una condizione estrema: respinti dalle istituzioni, dimenticati dai tecnici, evitati dagli amici, ignorati dai parenti, continuamente sul punto di vedere disintegrato il nucleo familiare, accusati di essere la causa del malessere dei loro figli, con la continua prospettiva dell'internamento del proprio figlio autistico in un istituto psichiatrico, solo ora, essi, in virtù del vostro senso di solidarietà, stanno lentamente trovando il coraggio di guardarsi intorno, alla disperata ricerca di una dimensione più umana della loro vita.

Voi, con il vostro gesto di solidarietà, avete voluto tendere una mano verso coloro che hanno la più grande disperazione nei cuori; infatti ogni genitore potrebbe spiegarvi come le incomprensibili manifestazioni del loro figlio, non inaridiscono solo i sentimenti, ma ossessionano anche i loro pensieri, perché essi percepiscono perfettamente che, con il suo strano comportamento, il figlio autistico rivolge loro un'implorante richiesta di aiuto; ma questo messaggio rimane incomprensibile nella sua ermetica espressione e l'impotenza di non sapere rispondere a questa richiesta, fa venire meno l'ancestrale codice che fa di ogni uomo un padre e di ogni una donna madre ed essi si distruggono lentamente giorno dopo giorno.

Voi avete voluto spezzare questo perverso circuito e trasformare il motto "We Serve" in una concreta espressione di solidarietà verso coloro che ormai non avevano più alcuna ragione di sperare; e se questi genitori, oggi, hanno una speranza con la quale affrontare i giorni futuri, questa ha una sola ragione di essere: infatti l'azione intrapresa con tanto ammirevole slancio da ...omissis... spronati dalla vostra volontà, potrebbe dare, anche in Italia, inizio a quelle ricerche nel campo dell'organizzazione del cervello umano che rappresentano la nuova via da seguire per condurre alla vittoria sull'autismo.

Questo è l'accorato appello che i genitori dei soggetti autistici rivolgono a tutti coloro che hanno il potere di determinare un radicale cambiamento nella vita di tanti poveri esseri, che soffrono e che anelano, disperatamente, solo a diventare il più possibile uguali ai loro simili. Noi siamo fiduciosi che tale appello sarà accolto...

*

È utile osservare che, dopo nove anni, il “*disperato appello ad un radicale cambiamento nella vita di tanti poveri esseri che soffrono*” è rimasto tale.

Infatti, alle domande:

“Attraverso quali strumenti lo Stato adempie ai doveri esplicitati dagli articoli 2 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana?

Cosa fa lo Stato per curare chi è colpito dal male autistico?

Quali istituti pubblici sono stati preposti all'intervento?

In quale modo si tutela l'integrità delle famiglie travolte da questo male?

Quali provvidenze economiche sono previste in bilancio pubblico per le persone colpite da questo male e per le loro famiglie?

La risposta triste e disarmante è, purtroppo, quella che implica l'assenza: **NULLA**⁸.

Sicuramente, questo “**NULLA**” troverà “buone” ragioni e dottissime spiegazioni (da medici e non) nella stessa impenetrabilità del male celebrale, non a caso definito dalla letteratura come “misterioso e nascosto”.

Certamente, la sconosciuta natura della patologia, la sua eziologia, la sua molteplice forma di manifestazione (“uno spettro di gravissima compromissione neurologica”) e la sua sostanziale incurabilità hanno influenzato l'atteggiamento degli organi preposti.

Indubitabilmente, lo scenario è stato condizionato da una legislazione (alludiamo soprattutto alla legge quadro n. 180 del 13 maggio 1978 “*Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori*” meglio conosciuta come legge Basaglia) che, se da una parte ha abolito la malattia psichiatrica con provvedimento parlamentare, dall'altra non ha – almeno fino ad oggi – creato ed organizzato validi centri pubblici di supporto o ausilio alle patologie mentali scaricando sui cittadini (e, soprattutto, sulle famiglie) l'onere totale del dramma e della sventura.

Senza alcuna *vis polemica* – che deve essere necessariamente estranea ad un atto di natura giurisdizionale come quello che si va a depositare – e solo perché refluento sul quadro degli accertamenti oggi a giudizio *EX* art. 133 del codice penale, va detto che quest'ultima riflessione sugli effetti della legge Basaglia e sulle successive in materia di cura delle patologie psichiche invalidanti (si veda anche la legge 5 febbraio 1992 n. 104), va proprio al centro della genesi del delitto del quale ci occupiamo.

⁸ E ciò, malgrado l'Italia abbia sottoscritto la totalità degli accordi internazionali in materia di autismo.

Ne citiamo, qui di seguito, solo i più significativi: Convenzione europea sui diritti umani;

Carta dei Diritti delle persone con autismo adottata in seduta plenaria dal Parlamento Europeo il 9 maggio 1966;

Carta Sociale Europea agli articoli 15, 17 e allegato E;

Carta Europea dei diritti delle persone con autismo adottata con risoluzione dal Comitato per gli Affari Sociali del Parlamento Europeo nel maggio 1996;

Dichiarazioni ONU sui diritti delle persone con ritardo mentale n. 2856 (XXVI) del 20/12/1971, n. 3447 del 9/12/1975, n. 37152 del 3/12/1982 oltre alle “Regole standard per le pari opportunità delle persone disabili” adottata con risoluzione del 20/12/1993.

In parole chiare e non equivocabili va detto che la ripartizione tra Stato (Servizio Sanitario Nazionale), Regioni e Comuni delle competenze in materia di cura, assistenza e ausilio all'handicap ha avuto effetti diversificati e, a volte, devastanti. Ove si voglia approfondire il tema basterà leggere la sentenza emanata dal Tribunale civile di Roma – n. 15246 ai di 15/19.9.2005 – con la quale è stata condannata la ASL di Roma/B al pagamento di una retta di frequenza mensile presso la struttura inglese “Selwyn C.G.” nel caso di soggetto autistico deprivato, in Italia, delle cure.

Ciò che scrive il Giudice di Roma è refluento sul nostro caso:

“... poiché in Italia non risulta attualmente disponibile alcuna struttura idonea ad assicurare al giovane ...omissis... (peraltro in lista d’attesa da molto tempo al ...omissis...) le prestazioni terapeutiche-riabilitative di cui egli ha bisogno, si appalesa la necessità di utilizzare un’idonea struttura collocata all’estero per garantire al giovane la tutela di cui all’art. 32 della Costituzione”.

In realtà il Giudice di Roma, con la sua sentenza, non ha fatto altro che registrare, nell’anno 2005, una lenta ed inesorabile agonia del sistema sanitario nazionale nella materia della malattia mentale.

Per comprendere appieno questa agonia, che equivale ad un plateale diniego di un diritto di livello costituzionale, basterà trascrivere le dichiarazioni pubblicamente rese dal massimo responsabile della Consulta nazionale per la salute mentale⁹ nel corso di una conferenza avente per tema *“Apatia delle Regioni e aziendalizzazione: queste le difficoltà”*:

Alla domanda: “Ed allora, quali i motivi di questi ritardi?”.

Risposta:

“...Sul perché questi servizi non siano stati attivati e non ci si sia attenuti a quanto disposto dai progetti-obiettivo, le motivazioni sono molteplici. In primis va segnalata una problematica “istituzionale”. Vi è stata una disattenzione da parte delle istituzioni a vari livelli. Il primo livello, più importante, è quello regionale: la Regione ha le competenze in materia sanitaria. Poi vi è stata disattenzione e noncuranza da parte delle Aziende Sanitarie Locali. E’ un problema inserito nel processo di aziendalizzazione della sanità: bilanci da chiudere in pareggio, prestazioni con determinate tariffe, ecc.

6) La Consulta Nazionale per la Salute Mentale, promossa dalla Funzione Pubblica Cgil, Psichiatria Democratica, Unasam, Arci e Cittadinanza Attiva, insieme a Caritas Italiana in qualità di invitato permanente, vuole rappresentare una sede di confronto, elaborazione e promozione per chi opera per l'affermazione dei diritti dei cittadini con sofferenza mentale e per la realizzazione nella comunità della loro emancipazione, secondo i principi della legge 180.

In questo meccanismo la salute mentale è improduttiva da tutti i punti di vista, sia economica (chiede molti investimenti in termini di risorse umane e ha un ritorno povero, anche in fatto di immagine. Non dà la possibilità di interventi chirurgici eclatanti, all'avanguardia, che catalizzano l'attenzione di tutti e non promette la guarigione immediata) che sociale.

A proposito di questo secondo punto va ricordato, per esempio, che l'apertura di nuovi servizi invece di essere accolta con favore dalla cittadinanza provoca malessere. È questo un fatto che si lega allo stigma, al pregiudizio.

Se si apre una comunità in un quartiere della Asl è facile che nel quartiere si propaghi la paura sulla presenza di "matti" che potrebbero girare e provocare danni e disagi.

C'è ancora, insomma, la percezione del malato di mente come soggetto pericoloso, imprevedibile e incurabile. Ci sono dati e strumenti, invece, che permettono di raggiungere la guarigione anche per i malati più gravi, con farmaci strumenti psicologici, di relazioni sociali e via dicendo.

Tutto questo ha inciso, e incide, sui ritardi accumulati nel nostro Paese verso la istituzione di una realtà efficiente, come sancito dalla legge...".

Che in materia di cura, assistenza e ausilio alla malattia mentale non esista una realtà efficiente può ritenersi, quindi, alla stregua di un fatto notorio.

Le uniche strutture degne di questo nome, almeno in Sicilia, hanno gestione privata. Da ciò deriva che solo i soggetti facoltosi possono permettersi di provvedere alla cura ed al costoso mantenimento dei loro congiunti mentre i meno abbienti non possono che vivere la quotidiana, dolorosa e logorante emergenza della malattia tra i ghetti psichiatrici o le mura delle proprie abitazioni.

La famiglia di CRAPANZANO CALOGERO può collocarsi tra questi ultimi.

Senza pietismi e senza vittimizzazioni ma solo per comprovare all'odierno processo la verità di un fatto storico può affermarsi, senza alcuna possibilità di dubbio, che "*le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato*" erano, al tempo della commissione del delitto, condizionate e compresse dal pesante fardello di omissioni, incoerenze, contraddittorietà e fraintendimenti del sistema socio-sanitario in materia di salute con grave compromissione del diritto fondamentale previsto dagli articoli 2 e 32 della nostra Carta Fondamentale.

Ecco il contesto in cui l'imputato agì il giorno in cui meditò l'assassinio.

È questo il caso di scuola in cui può affermarsi che la società stessa prepara il delitto. Potrebbe soccorrci, adesso, l'antica saggezza dei giureconsulti romani secondo i quali in situazioni simili "*homo non agit sed agitur*".

Era questo il modo per dire che vi sono genesi criminogene "*cui resisti non potest*" o nelle quali la capacità di volizione è grandemente condizionata dal contesto.

Si presti attenzione a questo passaggio perché non si generino fraintendimenti.

Un'interpretazione estensiva o abnorme di questo principio potrebbe portare a giustificare e ritenere attenuabile ogni azione violenta prodotta di reazione alle (purtroppo) numerose ingiustizie che affliggono quotidianamente il nostro vivere sociale: ciò, chiaramente, non è ammesso né giuridicamente possibile e **l'assassinio non è tollerabile né scusabile in un sistema che pone al centro l'uomo e la vita.**

Per questo motivo le norme positive hanno previsto lo strumento del bilanciamento amministrato secondo la saggezza di chi la Giustizia ha imparato ad applicare.

Nel caso che giudichiamo i valori (in senso ponderale) posti sulla bilancia attengono, da una parte, alla vita di un figlio disabile mentale che, proprio in ragione della sua minorazione e dell'incapacità difensiva, necessitava di una particolare difesa.

Dall'altra parte della bilancia, troviamo il destino di un uomo che la sua vita (quasi trent'anni) ha dedicato interamente al figlio disabile, rinunciando ad ogni cosa.

Se ben si interpreta il destino di questo padre può dirsi che egli ha già ricevuto dalla vita una condanna.

A quest'ultima, già pesante, si aggiunge quella – ancora più orribile – di avere soppresso, con disperazione, il proprio figlio causa la sua incurabilità.

Ragioni di umanità (perché il Diritto e la Giustizia non pervase da profondo senso della dimensione umana sono solo scatole vuote) giustificano la prevalenza delle attenuanti con una mitigazione a favore dell'imputato anche al fine di contenere la pena che, altrimenti, si manifesterebbe soltanto ciecamente vessatoria nei confronti di un soggetto che non è certo né un criminale né un delinquente e che, pertanto, non deve essere rieducato attraverso **l'afflizione.**

Tuttavia, la prevalenza delle attenuanti generiche – per quanto diremo – ha un limite di quantificazione nel dettato positivo e la determinazione finale della pena detentiva da determinare ha i suoi ineludibili minimi edittali.

QUOAD POENAM

Prevede la legge sostanziale (articoli 575 e 577 comma primo, n. 1) che l'omicidio volontario “contro il discendente” sia punito con la pena dell'ergastolo.

Le attenuanti generiche riconosciute prevalenti¹⁰ – che ai fini del giudizio di comparazione possono essere considerate come una sola circostanza – computate nel combinato disposto degli articoli 62 bis e 69 comma II del codice penale permettono di determinare la pena base in misura non inferiore ad anni ventuno di reclusione.

A questa pena base (art. 575 del codice penale), deve essere sottratta la misura di 1/3 *ex* art. 69 comma II così pervenendo alla pena di anni quattordici che, diminuita per la scelta del rito processuale abbreviato (diminuzione pari ad 1/3), si attesta **necessariamente** sulla quantificazione di pena in concreto pari a mesi centododici corrispondenti ad ANNI NOVE e MESI QUATTRO di reclusione.

Segue, *ex* art. 29 del codice penale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

¹⁰ Si confronti la giurisprudenza della Suprema Corte nello specifico della valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di comparazione: per tutte Sez. I Sentenza n. 41481 del 21.10 / 16.11.2005 Rv. 232412, Sez. VI Sentenza n. 37016 del 15.10 / 5.11.2002 Rv. 222845 e anche Sez. V, Sentenza n. 45423 del 6/10 – 24/11/2004 RV 230579 che conferma il precedente reso con Sentenza n. 26908 del 2004 RV 229298.

*

UNA RIFLESSIONE FINALE

Lasciamo una riflessione che, come il sipario di un dramma teatrale, è destinata a chiudere le argomentazioni motivate fin qui spiegate.

Questo processo si è svolto secondo le forme del rito abbreviato e, pertanto, un solo giudice – tecnico di se stesso ed in equilibrio tra diritto e coscienza – ha dovuto decidere un omicidio di così ardua decifrazione umana.

Questo caso permette di comprendere come siano importanti le Corti d'Assise in cui è prevista la partecipazione popolare.

Mai come in questo caso, infatti, sarebbe stata opportuna la decisione di una Corte d'Assise in cui il Popolo (attraverso i suoi giurati) avrebbe potuto giudicare la colpevole disperazione di un suo cittadino, così implicitamente valutando il grado di civiltà della Nazione e, nell'applicazione della Legge, la sua stessa società imperfetta graduando, infine, il giusto termine di clemenza.

Non è escluso che l'esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso.

Va poi sottolineato che il caso giudiziario che ha coinvolto il CRAPANZANO è tra quelli per cui, di recente, il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia hanno concordemente convenuto **l'opportunità della Grazia** (si veda, ad esempio, la clemenza che riguardò un medico, Salvatore Piscitello, che aveva ucciso il figlio autistico dopo averlo accudito per circa quaranta anni).

*

Coloro che leggeranno la presente sentenza constateranno che questo processo ha un solo assassino, un solo colpevole e, oggi, un solo condannato.

Tuttavia è conseguente alla lettura della motivazione intendere che molti “responsabili” della tragedia che ha portato alla morte uno sfortunato infermo e alla disperazione un'intera famiglia resteranno ignoti o, forse, sarebbe meglio usare il termine nascosti.

Nascosti allo stesso modo in cui lo sono le cause della malattia autistica che ha generato questo crimine contro l'idea stessa di paternità.

P.Q.M.

Visti gli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale; 62 bis, 65, 575 e 577 del codice penale, dichiara CRAPANZANO CALOGERO colpevole del delitto di omicidio in danno del proprio figlio CRAPANZANO ANGELO con l'esclusione della contestata aggravante della premeditazione e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 577 primo comma n. 1 del codice penale), all'esito della diminuzione prevista per la scelta del rito processuale abbreviato, lo condanna alla pena di ANNI NOVE e MESI QUATTRO di reclusione.

Visto l'art. 29 del codice penale dichiara l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di CRAPANZANO CALOGERO.

Condanna CRAPANZANO CALOGERO al pagamento delle spese processuali.

Ordina la distruzione del materiale in sequestro.

Così deciso, in Palermo, alla data del 5 novembre 2007

Il Giudice
Lorenzo Matassa